

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2017 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 E DALL'ART 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della Legge Provinciale. 29 dicembre 2016, n. 19.

VISTO che ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016 cit..

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che l'Unione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4 co. 3)
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Unione e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P..

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

RILEVATO che in base all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica entro il 30 settembre 2017 era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 della legge in parola (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP).

DATO ATTO che con delibera della Giunta dell'Unione n. 92 dd. 09.11.2017 si è dato attuazione ha quanto disposto dal sopra citato art. 24, comma 1, del TUSP, benché con esito negativo.

PRECISATO che per effetto dell'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016, il Comune deve provvedere, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2017 e ad adottare un programma di razionalizzazione soltanto qualora detenga delle partecipazioni in società i cui presupposti non rientrino in quelli indicati dalle norme di legge.

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.= Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P..

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione.

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici mediante tutti gli approfondimenti tecnici necessari, come risulta dalla documentazione in atti .

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTE le linee guida di data 23.11.2018 emanate dal Dipartimento del Tesoro e condivise con la corte dei Conti, pubblicate sul portale MEF.

VISTE le circolari in merito trasmesse dal Consorzio dei Comuni Trentini di data 29 novembre 2018 e di data 07 dicembre 2018

CONSIDERATE quindi le attuali partecipazioni detenute dall'Unione al 31.12.2017;

VISTE le schede di dettaglio delle singole partecipate sopra menzionate di cui agli Allegati

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato A).

RICHIAMATA la delibera G.U. n. 92 dd 09.11.2017 con la quale si è dato atto dell'esito negativo della ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia alla data del 31 dicembre 2016, regolarmente comunicata al MEF e alla Corte dei Conti.

RILEVATO che nel corso dell'esercizio 2017, l'Unione ha acquisito n. 60 azioni della Trentino Riscossioni S.p.a., quale adempimento conseguente alla sottoscrizione di contratto per l'affido dell'attività concernente l'accertamento e la riscossione di entrate tributarie e/o patrimoniali di competenza.

RITENUTO di mantenere la situazione attuale in quanto le partecipazioni soddisfano i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata.

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

VISTO il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2.

TENUTO CONTO del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, acquisito al protocollo in data 08.02.2019 sub n. 307.

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione espressi da parte del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa e da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Con voti favorevoli n. 7, contrari zero, astenuti zero espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di **approvare** , per le motivazioni esposte nelle premesse e per quelle indicate nel documento allegato , 1a ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di **dare atto** che , in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;
3. di **disporre** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate;
4. di **disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. di **trasmettere** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.;
6. di **dare atto** che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 3° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
7. di **precisare**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.